REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/52 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2025

che modifica l'allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché il potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel corso del ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell'attestato di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione conformemente all'allegato III della medesima direttiva. Gli Stati membri possono decidere di dispensare dall'obbligo di calcolare il GWP nel corso del ciclo di vita le categorie di edifici escluse dall'obbligo di attestato di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, di tale direttiva.

(2) Al fine di promuovere la comparabilità delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in tutta l'Unione, facilitando così la valutazione dell'impatto climatico dei diversi prodotti e attività legati agli edifici, serve un quadro armonizzato dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita nel settore dell'edilizia.

(3) Il quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe fornire una metodologia e una serie di norme comuni che consentano agli Stati membri di calcolare le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in modo coerente e trasparente, al fine ultimo di indicare i risultati nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio. In combinazione con la dichiarazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel corso del ciclo di vita dei prodotti da costruzione, a norma dei regolamenti (UE) n. 305/2011 ([2]) e (UE) 2024/3110 ([3]) del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento applicabile dipende dal prodotto da costruzione in questione), il quadro dell'Unione sostiene la creazione di mercati guida per i prodotti a basse emissioni di carbonio in grado di ridurre le emissioni degli edifici nell'intero ciclo di vita. La mancanza di un quadro dell'Unione può portare a difformità e disparità di trattamento degli operatori economici, compromettendo l'efficacia e la coerenza delle politiche climatiche dell'Unione.

(4) Al fine di garantire condizioni di parità e facilitare la transizione verso un approccio unificato, è necessario definire un quadro uniforme che stabilisca principi comuni per gli strumenti o i metodi nazionali istituiti prima dell'adozione della direttiva (UE) 2024/1275 e per quelli che saranno sviluppati in futuro.

(5) Il quadro dell'Unione dovrebbe offrire un certo grado di adattabilità, in modo che gli Stati membri possano integrare gli strumenti o metodi nazionali ufficiali esistenti nel nuovo approccio unificato, e al contempo garantire la coerenza e promuovere la comparabilità dei risultati in tutta l'Unione.

([1]) GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj).